

(N. 332)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TERRACINI e BITOSSÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1963

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284 concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96 e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — L'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi di persecuzione subiti dagli antifascisti, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione dell'I.N.P.S. e soprattutto ai fini della misura di essa, presenta aspetti e problemi che possono essere risolti positivamente soltanto in sede legislativa.

Come è noto, l'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, prevedeva l'accreditamento figurativo nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei periodi di persecuzione politica soltanto per coloro che avessero iniziato i versamenti nell'assicurazione suddetta in epoca anteriore alla imputazione o alla condanna, o all'assegnazione a confino di polizia.

Restarono quindi esclusi dal beneficio tutti coloro che prima della persecuzione non avevano versato alcun contributo nell'assicurazione per la pensione.

Con l'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, si è riparato alle conseguenze deri-

vate dalla applicazione delle precedenti norme, estendendo il diritto all'accreditamento anche a favore dei perseguitati politici, prima esclusi, che sono stati assicurati per la pensione dopo il periodo di persecuzione o che, pur non essendo mai stati assicurati, sono stati occupati alle dipendenze di terzi e possono quindi far valere periodi di lavoro assoggettabili all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'I.N.P.S.

Ma purtroppo, anche tale nuova più ampia norma a favore dei perseguitati politici ha lasciato senza soluzione un problema di fondo: non ha stabilito espressamente cioè i criteri in base ai quali debbono essere accreditati nelle posizioni assicurative degli interessati i periodi trascorsi in carcere, al confino di polizia oppure all'estero.

Il Ministero del lavoro, nell'intento di sopperire a tale deficienza della legge, ha ritenuto che la misura del contributo da accreditare debba essere posta in relazione alla categoria e qualifica posseduta dal perseguitato politico nel periodo di persecu-

zione e in tale senso ha dato disposizioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ma l'I.N.P.S. per poter in qualche modo accertare l'effettiva categoria e qualifica dei perseguitati politici nei periodi di persecuzione e quindi determinare i contributi da accreditare figurativamente a loro favore, è stato costretto a creare dei riferimenti convenzionali, che sono stati poi approvati dal Ministero del lavoro come rispondenti al criterio suggerito, anche se in effetti non è proprio così.

Di conseguenza per i singoli periodi di persecuzione politica vengono accreditati dall'I.N.P.S. contributi settimanali corrispondenti alla retribuzione in base alla quale risulta determinato il « primo contributo effettivamente versato », per le persone assicurate dopo il periodo di persecuzione, « o l'ultimo contributo effettivamente versato », per le persone assicurate prima dell'inizio dei periodi di persecuzione, naturalmente svalutando o rivalutando la retribuzione presa in considerazione a seconda delle variazioni intervenute nel potere di acquisto della moneta, in base ai numeri indici del costo della vita pubblicati dall'I.S.T.A.T.

La pratica applicazione del criterio ministeriale, che in astratto può anche apparire accettabile, in molti casi dà luogo a conseguenze assai negative per gli interessati, le quali forse vanno al di là delle intenzioni del Ministero e dell'I.N.P.S.

Spesso infatti, anzi generalmente, il contributo settimanale attribuito per ogni settimana di persecuzione risulta addirittura inferiore al contributo minimo settimanale — 6 lire — oggi riconosciuto per legge a tutti coloro che, avendo diritto per un qualsiasi titolo alla contribuzione figurativa, non possono ottenere l'accredimento di un contributo di importo maggiore. La legge n. 1338 del 1962 ha persino disposto che per i periodi di servizio militare prestati durante la prima guerra mondiale sia riconosciuto il diritto alla marca minima anche a coloro per i quali, essendo andati in pensione molti anni prima, erano stati accreditati i contributi settimanali minimi vi-

genti all'epoca in cui fu loro liquidata la pensione.

Non essendo nè giusto nè legittimo negare ai perseguitati politici, antifascisti o razziali, quanto viene riconosciuto alla generalità degli assicurati per ogni periodo che conferisce il diritto ai contributi figurativi, anche — come abbiamo visto — con effetto retroattivo, pensiamo che il Ministero del lavoro e l'I.N.P.S., in applicazione della legge n. 284 del 1961, avrebbero almeno dovuto stabilire in via amministrativa che:

1) la misura del contributo accreditabile settimanalmente ai perseguitati politici non potesse essere in alcun caso inferiore a quella minima della vigente tabella di contribuzione, ossia a lire 6 per settimana, in analogia a quanto per legge avviene per tutti i periodi che conferiscono il diritto alla contribuzione figurativa;

2) la misura del contributo accreditabile dovesse corrispondere alla retribuzione media, anzichè — a seconda dei casi — alla prima dopo il periodo di persecuzione o all'ultima prima del periodo medesimo, quando la retribuzione media fosse risultata di importo superiore.

Ma neanche queste auspicabili sollecite correzioni del criterio attualmente applicato darebbero soddisfazione alle legittime aspettative dei perseguitati politici antifascisti o razziali. Per i periodi di persecuzione verrebbero sempre accreditati contributi non corrispondenti a quelli che gli interessati avrebbero potuto acquisire « realmente » se avessero potuto liberamente e compiutamente affermare le proprie capacità di lavoro e di guadagno e le personali possibilità di progresso.

Non si può attribuire a chi fu carcerato o costretto all'espatrio in giovane età, la stessa categoria e qualifica, rivestite all'inizio della carriera lavorativa, per tutti gli anni di persecuzione, sia pure con la rettificazione dell'adeguamento del salario iniziale al crescente costo della vita. Nè è lecito prendere a base della ricostruzione della posizione assicurativa categorie e qualifiche rivestite in occupazioni avute fra un perio-

do di carcere e l'altro, fra il carcere e il confino e l'espatrio, quando non addirittura in carcere e al confino.

Con il criterio di applicazione della legge n. 284 del 1961 stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale non si ripara alla mancata assicurazione che ha colpito i perseguitati politici nei periodi di persecuzione nè si risarcisce il danno da essi patito, in questo modo, anche sulla futura pensione. Per avere un'idea della irrisorietà della pensione che in base a tale criterio si viene a maturare si tenga conto, per esempio, che « sei anni di carcere riconosciuti utili a pensione conferiscono » nella maggior parte dei casi « il diritto a un supplemento di pensione di 1.000 lire al mese ».

Per tutti questi motivi pensiamo che la norma di legge in esame non sia interpretata ed applicata in modo da rispecchiare le sue reali finalità: di concreta riparazione del danno derivante ai perseguitati politici dalla mancata assicurazione per la pensione, di doverosa giustizia verso coloro che con entusiasmo rinunciarono, lottando per la libertà e il progresso civile e sociale del Paese, alla professione, agli interessi personali presenti e futuri.

Occorre quindi dare una interpretazione autentica della legge ispirata a questi principi, che certamente animavano i legislatori dell'epoca così come animano il disegno di legge che presentiamo. Esso consta di un articolo unico che stabilisce, a chiarimento e interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, che la misura del contributo da accreditare è posta in relazione alla categoria e qualifica dell'interessato nel periodo di persecuzione ed alla classe di contribuzione, in cui è compresa la retribuzione rispondente attualmente alle predette categorie e qualifiche, prevista nella tabella dei contributi vigente alla data della domanda di pensione.

Tale provvedimento, che è giusto nella sostanza, è giusto anche sul piano formale perchè analogo, sia pure in modo più esteso, ai criteri legislativi ed amministrativi vigenti, anche in via retroattiva, per il riconoscimento del servizio militare relativo al periodo di guerra 1915-1919, nonchè per tutti i periodi considerati fittiziamente coperti da contribuzione.

Di qui nasce la nostra viva fiducia che il presente disegno di legge sia favorevolmente accolto e sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è interpretato nel seguente modo:

« L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici, antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione ».